



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI T R E N T O**

CARTA DEI SERVIZI

ANNO 2024

*Strumento a disposizione degli utenti
del Tribunale di Giustizia amministrativa di Trento
per conoscere le funzioni, le procedure e la specificità di questo Tribunale*

AVVERTENZA

Le informazioni e le indicazioni contenute nella Carta dei servizi sono fornite a scopo meramente orientativo e indicativo e non possono costituire fonte ufficiale di conoscenza della disciplina relativa al processo (telematico) amministrativo, per la quale si rinvia ai relativi atti normativi in vigore.

SOMMARIO

SOMMARIO.....	3
INTRODUZIONE.....	5
CHE COS'È LA CARTA DEI SERVIZI	7
PARTE PRIMA – ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL TRGA DI TRENTO.....	8
1. PREMESSA	8
2. ORDINAMENTO DEL TRGA DI TRENTO	9
3. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO	10
PARTE SECONDA – INFORMAZIONI GENERALI.....	11
1. MAGISTRATI DEL TRGA DI TRENTO	11
2. STRUTTURA AMMINISTRATIVA	11
3. CONTATTI	13
4. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E RECAPITI .	15
5. CALENDARIO DELLE UDIENZE	15
PARTE TERZA – ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE	17
1. SITO INTERNET.....	17
2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	17
3. RICORSO	17
4. PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT)	18
5. FIRMA DIGITALE	19
6. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA.....	19
7. ELEZIONE DI DOMICILIO E IL DOMICILIO DIGITALE	19
8. DIFESA PERSONALE DELLE PARTI (Autopatrocinio).....	20
PARTE QUARTA – IL PROCESSO AMMINISTRATIVO	22
1. NOTIFICA E DEPOSITO DEL RICORSO.....	22
2. MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE E COLLEGIALI	23
3. ABBREVIAZIONE DEI TERMINI	24
4. FISSAZIONE DELLA CAMERA DI CONSIGLIO.....	24
5. FISSAZIONE DELL'UDIENZA PUBBLICA.....	24
6. TERMINI PER IL DEPOSITO DI DOCUMENTI E MEMORIE	25
7. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ...	25
8. ISTANZE PROCESSUALI E ALLA SEGRETERIA.....	25
9. MODIFICHE AL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO	28
PARTE QUINTA – IL CONTRIBUTO UNIFICATO	30

1. PROFILI GENERALI	31
2. MODALITÀ DI PAGAMENTO	31
3. OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO	33
4. DEFINIZIONE AGEVOLATA	33
5. DEDUZIONI DIFENSIVE, IMPUGNAZIONE E RIESAME	33
6. SANZIONI	34
7. RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO	34
PARTE SESTA – IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	36
1. PATROCINIO LEGALE	36
2. ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO	37
PARTE SETTIMA – LA REGISTRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI.....	39
PARTE OTTAVA – TABELLE	40
(CONTRIBUTO UNIFICATO e DIRITTI DI COPIA)	40
PARTE NONA – MODULISTICA.....	46
PARTE DECIMA – TABELLA RIEPILOGO TERMINI PROCESSUALI	59

La Carta dei servizi accompagna l'utente nella conoscenza e nell'interazione con il Tribunale e con il nuovo processo amministrativo telematico, con una sintesi voluta a garanzia di chiarezza e fruibilità, e illustra le procedure per la tutela messa a disposizione dei cittadini per la difesa dei propri diritti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'aggiornamento della Carta dei servizi riporta le ordinarie attività, funzioni, procedure e le specificità di questo Tribunale.

Il presente lavoro è frutto della collaborazione del personale amministrativo del Tribunale, al quale è dovuto il sentito ringraziamento per l'impegno e la professionalità profusi nella quotidiana attività al servizio dell'Istituzione.

Trento, gennaio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Andrea Segatta

CHE COS'È LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei servizi del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento risponde all'esigenza di aprirsi alla cittadinanza per far conoscere le funzioni e le attività svolte e di fissare principi e regole nel rapporto tra l'istituzione e i cittadini che usufruiscono dei servizi erogati dal Tribunale.

Essa costituisce uno strumento di comunicazione e di informazione che permette di conoscere i servizi offerti e le modalità per la loro fruizione.

La Carta dei servizi del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa si inserisce in una serie di iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione del servizio della Giustizia amministrativa, in armonia con le esigenze di tutela del cittadino nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione e per garantire una organizzazione delle attività sempre più rispondente alle aspettative degli utenti.

La Carta dei Servizi, quale strumento di tutela per i cittadini, venne inizialmente introdotta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 (*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*) ed è stata, negli anni, oggetto di numerosi interventi normativi. Da ultimo l'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), ha espressamente previsto che *"le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici"*.

1. PREMESSA

La [Costituzione](#) stabilisce il principio secondo cui *“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”* (art. 24 Cost.) e quello secondo cui *“contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”* (art. 113 Cost.).

Altri articoli della Carta costituzionale che riguardano il sistema di giustizia amministrativa sono: l'articolo 100, primo comma, secondo cui *“il Consiglio di stato è l'organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione”*; l'articolo 103, primo comma, che prevede che: *“il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi”*; l'articolo 108 secondo cui *“Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia”* e l'articolo 125 secondo cui: *“nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione”*.

La giurisdizione amministrativa è, dunque, esercitata dai Tribunali regionali di giustizia amministrativa (TAR) e dal Consiglio di Stato che costituiscono un unico plesso giurisdizionale. I Tribunali amministrativi regionali sono, nel nostro ordinamento, organi di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti contro atti amministrativi da soggetti che si ritengono lesi in un proprio interesse legittimo e, nelle materie di giurisdizione esclusiva (art. 133 c.p.a.), anche per la tutela di diritti soggettivi. I TAR sono i giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

L'istituzione di organi di giustizia di primo grado a circoscrizione regionale è prevista dalla Costituzione (art. 125) ed è stata attuata con la [legge 6 dicembre 1971, n. 1034 \(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali\)](#). La legge n. 1034 del 1971 ha colmato una lacuna creata nel sistema dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato incostituzionali i precedenti organi territoriali di giustizia amministrativa, costituiti dalle Giunte provinciali amministrative, incardinate presso le Prefetture e perciò non dotati dell'autonomia e

dall'indipendenza richiesti dalla Costituzione per tutti gli organi giurisdizionali.

I TAR sono in numero di 20, corrispondenti al rispettivo territorio regionale, con sede nel capoluogo di regione; in alcune regioni vi sono sezioni staccate corrispondenti ai distretti delle Corti d'Appello.

Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa è l'organo di autogoverno della magistratura amministrativa.

La giustizia amministrativa è esercitata secondo le norme dettate dal Codice del processo amministrativo (c.p.a.), approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16 settembre 2010. Il testo del Codice è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, nella sezione "*Il codice del processo amministrativo*" (con possibilità di accedere a contenuti ulteriori, quali commenti della dottrina, tabelle sinottiche, pronunce giurisprudenziali di maggiore rilievo, etc.).

2. ORDINAMENTO DEL TRGA DI TRENTO

In virtù della speciale autonomia di cui gode la Regione, il Tribunale amministrativo nella stessa ubicato¹ prende il nome di Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige/Südtirol con sede a Trento (TRGA di Trento), il quale è dotato di una sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con sede a Bolzano.

Le peculiari norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento del TRGA sono contenute in norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, fonti normative di livello para costituzionale, che rappresentano lo strumento immediatamente attuativo e integrativo della disciplina statutaria e che, in particolare, soggiacciono a una speciale procedura pattizia, svolta nell'ambito di commissioni di rappresentanza paritetica dello Stato e delle autonomie speciali.

Le norme di attuazione relative al TRGA sono contenute nel d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano*) più volte modificato.²

In particolare, con il d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92³ sono state delegate alla Provincia autonoma di Trento - con decorrenza 1 ottobre 2011 e

¹ Si veda in particolare l'articolo 90 del d.P.R. n. 670 del 1972 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

² Il d.P.R. n. 426 del 1984 è stato modificato e integrato con il d.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554, con il d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161, con il d.lgs. 19 maggio 2011, n. 92, con il d.lgs. 6 aprile 1916, n. 51, con il d.lgs. 19 maggio 2017, n. 77 e, da ultimo, con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 236 (*Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano*).

³ Il d.lgs. n. 92 del 2011 concerne "*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento*".

con riferimento al proprio territorio - le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto alla Tribunale amministrativo, compreso il personale tecnico-amministrativo e la gestione dei beni necessari a garantire il funzionamento della struttura, escluse le spese per il personale di magistratura.

Il TRGA di Trento si è formalmente insediato il 12 maggio 1986, mentre la Sezione autonoma di Bolzano il 20 marzo 1989.

Per quanto riguarda la Sezione autonoma di Bolzano è utile precisare che di fatto si tratta di un organo giurisdizionale autonomo, con una propria circoscrizione (il territorio della provincia di Bolzano), con speciali competenze, anche di tipo ordinamentale.

É prevista una specifica disciplina per dirimere eventuali conflitti di competenza tra la sede di Trento e la Sezione autonoma di Bolzano (art. 3 del d.lgs n. 426 del 1984), con decisione del Consiglio di Stato.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 426 del 1984 detta disposizioni in ordine al riparto di competenza tra il TRGA di Trento e la sezione autonoma di Bolzano.

3. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Le norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 426 del 1984 prevedono l'assegnazione alla sede di Trento del TRGA di sei magistrati, di cui uno con la qualifica di Presidente e cinque con la qualifica di consigliere di Tribunale amministrativo regionale, nominati mediante una particolare procedura.

Due dei cinque consiglieri sono infatti designati dal Consiglio provinciale di Trento e sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica nove anni e non sono rinnovabili.⁴ I restanti membri appartengono ai ruoli statali della magistratura amministrativa.

I collegi giudicanti del TRGA di Trento - a differenza di quelli degli altri TAR - sono composti dal Presidente e da due consiglieri di cui uno "togato" (giudice di carriera) e l'altro "laico" (nominato con le predette modalità).

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza.



⁴ Si veda l'articolo 1 del d.P.R. n. 426 del 1984.

1. MAGISTRATI DEL TRGA DI TRENTO

I magistrati assegnati al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento sono:

Fulvio ROCCO Presidente, magistrato del Consiglio di Stato fuori ruolo

(nominato Presidente del TRGA sede di Trento con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2020 e assegnato al TRGA di Trento, a decorrere dal 28 gennaio 2020);

Carlo POLIDORI Consigliere TAR

(trasferito al TRGA sede di Trento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2016 e assegnato al TRGA di Trento, a decorrere dal 8 aprile 2016);

Antonia TASSINARI Consigliere

(designato dal Consiglio Provincia autonoma di Trento, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2016 e assegnato al TRGA di Trento, a decorrere dal 28 luglio 2016);

Cecilia AMBROSI Consigliere

(designato dal Consiglio Provincia autonoma di Trento, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2019 e assegnata al TRGA sede di Trento a decorrere dal 23 luglio 2019).

2. STRUTTURA AMMINISTRATIVA

La struttura amministrativa del TRGA di Trento, che fornisce supporto ai magistrati del Tribunale, è così composta:

Segreteria generale

Andrea SEGATTA *segretario generale*

Sara BURATTI *funzionario amministrativo*

Erica VIANINI *addetta alla segreteria*

Il Segretario generale dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso dipendono ed è responsabile dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; promuove i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici; è preposto alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Tribunale (cfr. art. 12 d.P.R. n. 426/1984; art. 37, legge n. 186/1982 e d.P.C.S. 29 gennaio 2018, n. 9 ("Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa")), come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 316 del 10 dicembre 2021.

La Segreteria generale, avvalendosi dei propri uffici, svolge tutti gli affari amministrativi concernenti la gestione del Tribunale.

Ufficio ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico

Sara ZANOL *funzionario amministrativo*

Niccolò PEDELINI *funzionario amministrativo*

Fausta ANIGELLO *addetta al ricevimento ricorsi*

Marisa BOMBARDELLI *addetta al ricevimento ricorsi*

Marcella POLETTI *addetta al ricevimento ricorsi*

L'Ufficio svolge i compiti di verifica dei ricorsi depositati in via telematica e accerta il rispetto della disciplina che regola il processo amministrativo telematico, segnalando eventuali anomalie.

Effettua il controllo sul corretto versamento del contributo unificato dovuto.

Fornisce informazioni sui procedimenti presso il TRGA, ai soggetti legittimati a farne richiesta, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali.

Offre aiuto ai cittadini che ritengono di esperire ricorso in proprio, nei casi consentiti dall'art. 23 c.p.a.

L'Ufficio, inoltre, effettua i controlli sul corretto versamento del contributo unificato dovuto.

Cura la pubblicazione delle sentenze e degli altri provvedimenti.

Ufficio per il processo amministrativo

Sara BURATTI *funzionario amministrativo*

L'Ufficio per il processo, istituito ai sensi del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168 al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, dipende funzionalmente dal Presidente del Tribunale. Tra le varie attività, provvede alla stesura delle massime delle decisioni di merito e di altri provvedimenti, compresa la loro raccolta in apposito massimario annuale e supporta l'attività giurisdizionale svolta dall'ufficio giudiziario, tramite ricerche e approfondimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; cura la gestione dei tirocini formativi attivati presso il TRGA. Coadiuvata il Segretario generale nello svolgimento delle attività di competenza. Cura la gestione dei tirocini formativi.

Area informatica

Claudia LODI *funzionario informatico*

L'area informatica ha funzioni di supporto informatico nell'ambito del processo telematico e contribuisce a garantire il funzionamento degli apparati in collegamento con gli uffici del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. Il funzionario assegnato svolge compiti di raccordo con le strutture competenti e ricopre il ruolo di referente tecnico, nonché di amministratore di sistema, ai sensi della delibera provinciale di Trento n. 54 del 2019.

Biblioteca del TRGA di Trento

Ai sensi dell'articolo 31 del d.P.R. n. 214 del 1973, presso ciascuna delle sedi dei Tribunali amministrativi regionali, è costituita una biblioteca alle dirette dipendenze del Presidente.

La biblioteca del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento contiene pubblicazioni di interesse per la giustizia amministrativa. Nella sala biblioteca sono collocati i testi catalogati e le riviste giuridiche che compongono il patrimonio bibliografico. La consultazione delle pubblicazioni è riservata ai magistrati, di ogni ordine e grado, al personale amministrativo del TRGA di Trento e alle persone che svolgono attività di tirocinio presso il medesimo Tribunale. Sono ammessi alla consultazione, previa autorizzazione ed esclusivamente *in loco*, studiosi di materie giuridiche ed amministrative.

3. CONTATTI

Struttura organizzativa	Cognome nome	Recapito
Segreteria generale	Andrea SEGATTA Segretario generale	0461/262828 - int. 208 seggen.tn@giustizia-amministrativa.it
	Erica VIANINI	0461/262828 -int. 218 e.vianini@giustizia-amministrativa.it
Ufficio ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico	Sara ZANOL	0461/262828 - int. 219 s.zanol@giustizia-amministrativa.it urp.tn@giustizia-amministrativa.it sentenze.tn@giustizia-
	Niccolò PEDELINI	0461/262828 - int. 210 n.pedelini@giustizia-amministrativa.it
	Fausta ANIGELLO	0461/262828 -int. 213 f.anigello@giustizia-amministrativa.it
	Marisa BOMBARDELLI	0461/262828 - int. 202 m.bombardelli@giustizia-amministrativa.it
	Marcella POLETTI	0461/262828 – int. 205 m.poletti@giustizia-amministrativa.it
Ufficio per il processo amministrativo	Sara BURATTI	0461/262828 - int. 225 s.buratti@giustizia-amministrativa.it
Area informatica	Claudia LODI	0461/262828 - int. 216 c.lodi@giustizia-amministrativa.it

COME RAGGIUNGERE IL TRIBUNALE

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento è ubicato in via Calepina, n. 50 a Trento (cap. 38122).

Il Tribunale è facilmente raggiungibile:

- a piedi dalla Stazione dei treni, attraverso il centro cittadino, passando per via Belenzani e per Piazza Duomo; all'incrocio tra via Belenzani e piazza del Duomo, si supera la monumentale Torre Civica verso destra e lungo via Garibaldi si giunge all'incrocio con via Calepina.

- in automobile, un comodo parcheggio custodito è il seguente:

Parcheggio Piazza di Fiera

Piazza di Fiera 1/b, 38100, Trento

Entrata/uscita Via S. Francesco.

Coordinate – GPS del parcheggio: Grado: 46°3'56.671" N, 11°7'32.001" E Decimale: 46.065742 N, 11.125556 E

La mappa con la localizzazione del TRGA di Trento è reperibile sul sito della Giustizia amministrativa, nella [sezione TRGA Trento - Dove siamo](#).

4. ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E RECAPITI

Orario di apertura

Gli uffici del Tribunale sono aperti al pubblico dal **lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.00**.

Il Tribunale rimane chiuso il sabato e la domenica, nelle festività civili e religiose, compreso il 26 giugno (giorno di San Vigilio, patrono della città di Trento).

Recapiti telefonici e fax

Tel. 0461 262828

Fax 0461 262550 – 264971

Posta elettronica certificata (PEC)

- per la trasmissione degli atti processuali:
tn_pat_deposito@pec.ga-cert.it
- per la trasmissione di atti NON processuali:
trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it

5. CALENDARIO DELLE UDIENZE

Il Presidente del Tribunale, con proprio decreto, fissa il calendario delle udienze annuali e ogni trimestre stabilisce la composizione dei collegi giudicanti.

Il [calendario delle udienze](#) del TRGA è reperibile sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa.

Il calendario delle udienze presso il TRGA di Trento prevede solitamente due sessioni mensili composte da udienza camerale e

udienza pubblica. Sono altresì convocate, all'occorrenza, nei termini di legge, udienze straordinari per l'esame dei ricorsi elettorali.

In camera di consiglio il Collegio giudicante decide, all'esito delle udienze camerali, in ordine alle misure cautelari collegiali o su particolari tipologie di ricorsi, quali quelli inerenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi o i giudizi di ottemperanza. Le udienze camerali non sono aperte al pubblico.

Le udienze camerali iniziano a partire dalle ore 9.00 con la chiamata della prima causa iscritta nel ruolo della camera di consiglio.

L'udienza prosegue secondo l'ordine di iscrizione nel relativo ruolo e le fasce orarie eventualmente previste.

Dopo la conclusione della camera di consiglio, e non prima delle ore 10.00, si svolge l'udienza di merito, alla quale è ammessa la presenza del pubblico, salvo che il Presidente disponga che si svolga a porte chiuse, qualora lo impongano ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

1. SITO INTERNET

Sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nell'apposita sezione dedicata al TRGA di Trento, è possibile accedere ad una serie di informazioni, qui di seguito e in sintesi descritte.

2. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Le informazioni in merito allo stato dei [ricorsi](#) iscritti a ruolo sono disponibili sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa. In particolare, è possibile effettuare delle ricerche specifiche:

- conoscendo il numero di iscrizione a ruolo di un ricorso depositato presso il TRGA può essere visualizzato il dettaglio del fascicolo, comprensivo delle udienze intervenute e dei provvedimenti monocratici e collegiali depositati; - conoscendo gli estremi di un provvedimento monocratico o collegiale (decreto, ordinanza o sentenza) è possibile visualizzarne il contenuto.

Sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa sono inoltre reperibili:

- il [calendario delle udienze](#) e i relativi Collegi giudicanti;
- il [ruolo di udienza](#).

3. RICORSO

Possono presentare ricorso tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che ritengano leso, da un atto della pubblica amministrazione, un interesse legittimo e, nei casi stabiliti dalla legge, un diritto soggettivo, e che abbiano un interesse all'annullamento dell'atto.

Con decreto del Segretario generale della giustizia amministrativa 22 dicembre 2016, n. 167, come modificato dal d.P.C.S. 16 ottobre 2017, n. 127, sono state dettati i criteri di redazioni del ricorso e degli altri atti processuali e determinati i limiti dimensionali degli stessi.

Il ricorso deve essere notificato e depositato entro i termini di legge, e deve contenere l'indicazione dell'organo giurisdizionale a cui è diretto, le parti nei cui confronti esso è proposto, gli estremi dell'atto impugnato, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso e i provvedimenti chiesti al giudice. Chi intende proporre un ricorso innanzi al TRGA deve obbligatoriamente essere assistito da un difensore (munito di "procura speciale" o "mandato alle liti"), salvo casi particolari nei quali il codice del processo amministrativo (art. 23 c.p.a.) permette la difesa in proprio, come i ricorsi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, ricorsi in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei

loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

4. PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT)

Dal 1° gennaio 2017 ha preso avvio il Processo Amministrativo Telematico (PAT). Il PAT è un sistema che ha informatizzato il processo amministrativo in maniera completa e definitiva, ha innovato le modalità di lavoro dei magistrati, del personale amministrativo e degli avvocati e ha, altresì, semplificato e ridotto i tempi di accesso alla giustizia amministrativa. I *magistrati* hanno accesso in tempo reale a tutti gli atti del fascicolo di causa, sottoscrivono con firma digitale e depositano in via telematica i loro provvedimenti, mediante collegamento internet; anche i *difensori* effettuando telematicamente tutti i necessari depositi, mediante gli appositi moduli, (dall'instaurazione del giudizio, con la creazione del fascicolo telematico, e, successivamente, ogni necessario adempimento processuale), senza necessità di recarsi presso gli uffici giudiziari. I difensori delle parti accedono al PAT attraverso la sezione del sito istituzionale loro dedicata e denominata "Portale dell'avvocato" con l'inserimento di una password rilasciata dal sistema e del proprio indirizzo PEC risultante dai Pubblici Elenchi (ReGIndE), l'unico ritenuto valido dal Sistema (SIGA) per ogni comunicazione.

Il PAT viene gestito integralmente dal Sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA⁵) con modalità telematica attraverso il sito istituzionale (www.giustizia-amministrativa.it), che costituisce l'unico punto di accesso (Pda) al sistema, totalmente gratuito.

A differenza del processo civile telematico, nel PAT non è necessario alcun redattore di atti, essendo sufficiente scaricare gratuitamente dal sito istituzionale l'ultima versione di *Adobe Acrobat Reader*, con il quale è poi possibile compilare i vari moduli in formato pdf. Tali moduli sono necessari per il deposito di ricorsi, atti, istanze e richieste alla segreteria dei vari uffici giudiziari. Il modulo, infatti, costituisce la "busta" che contiene tutti gli atti e i documenti del PAT che, una volta compilato, andrà firmato digitalmente e poi spedito a mezzo PEC agli appositi indirizzi indicati sul sito per ciascun ufficio giudiziario oppure, nel caso di documenti informatici di grosse dimensioni, tramite "upload", cioè il caricamento diretto in una apposita sezione del sito della Giustizia amministrativa.

Le informazioni, la documentazione e la modulistica relative al [processo amministrativo telematico](#) sono disponibili sul sito istituzionale internet della Giustizia amministrativa.

⁵ Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa – in sigla SIGA è l'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività processuale (art. 1, co. 1, lett. d) ed e), dell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 dicembre 2020).

5. FIRMA DIGITALE

Il codice del processo amministrativo (art. 136, co., 2 *bis*) prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2016, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti siano sottoscritti con firma digitale.

L'utilizzo della firma digitale nel processo amministrativo telematico avviene con lo standard PAdES (formato di firma digitale che consente l'identificazione dell'autore del documento e delle informazioni nello stesso contenute), secondo quanto previsto dall'Allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 (*Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico*).

6. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA

I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Nei procedimenti nei quali sta in giudizio personalmente la parte, il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento. La stessa regola vale anche per le pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.

Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria, è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo.

7. ELEZIONE DI DOMICILIO E IL DOMICILIO DIGITALE

L'elezione di domicilio fino al 31 dicembre 2017 doveva essere fatta nel comune dove ha sede l'ufficio giudiziario competente; nel caso di omessa elezione di domicilio, si applicava automaticamente il domicilio presso la segreteria dell'ufficio giudiziario (cd. domicilio *ex lege*, art. 25, comma 1, c.p.a.).

Domicilio digitale

La parte, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (art. 16 *sexies* del d.l. n. 179/2012), elegge domicilio digitale presso l'indirizzo PEC del difensore.

Il domicilio digitale si identifica con l'indirizzo PEC indicato dal difensore e deve corrispondere all'indirizzo segnalato dal medesimo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, il quale ha a sua volta l'obbligo di inserirlo nel registro INI-PEC o nel registro ReGIndE.

Domicilio fisico

In aggiunta al domicilio digitale può essere indicato, anche nel nuovo assetto normativo, un domicilio fisico, nel Comune dove ha sede l'ufficio giudiziario.

In caso di inefficacia della PEC, per causa imputabile al destinatario, si applica anche al processo amministrativo la norma di chiusura del sistema rappresentata dall'articolo 82 del regio decreto n. 37 del 1934: si potrà quindi, se non vi è stata elezione di domicilio fisico in aggiunta al domicilio digitale, procedere al deposito presso la segreteria del TRGA di Trento degli atti da notificare alla parte.

8. DIFESA PERSONALE DELLE PARTI (Autopatrocinio)

L'art. 23 c.p.a. (*Difesa personale delle parti*) prevede che: *“Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”*.

Al riguardo, si precisa che, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del TRGA, sede di Trento 17 agosto 2021, n. 17 è ammesso l'autopatrocinio, in applicazione dell'art. 84 del t.u. approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nei casi di impugnazione dei decreti di pagamento delle spese del difensore in regime di patrocinio a spese dello Stato, nonché degli ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte.

Analogamente a quanto avviene presso ogni Tar e presso il Consiglio di Stato attraverso il servizio del cd. Mini Urp, presso il TRGA di Trento l'Ufficio ricevimento ricorsi e rapporti con il pubblico, coadiuva i ricorrenti privi del patrocinio di un avvocato (e gli eventuali controinteressati, nonché intervenienti) che ritengono di esperire attività contenziosa in proprio, nel deposito degli scritti difensivi e dei documenti.

Ricorrente non possessore di PEC e di firma digitale

Il procedimento che l'utente non possessore di PEC e di firma digitale deve seguire per avvalersi a tal fine dell'ausilio dell'Ufficio ricevimento ricorsi e rapporti con il pubblico è il seguente:

1. si rivolge all'Ufficio indicato e consegna il ricorso (o altro scritto difensivo) cartaceo, compresi eventuali documenti allegati, ivi compresi quelli inerenti all'avvenuta consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ove richiesta dalla legge, e dichiara, per iscritto, sotto la sua responsabilità, di **non** avere la firma digitale e/o la Pec;

2. deve essere previamente identificato e deve essere acquisita una copia del documento di riconoscimento;
3. non è necessario che chiedi la previa autorizzazione al Presidente per effettuare il deposito cartaceo perché, grazie all'ausilio offerto dall'Ufficio, il deposito avverrà digitalmente;
4. se non possiede la firma digitale sottoscrive con firma autografa gli scritti difensivi.

L'incaricato dell'Ufficio ricevimento ricorsi e rapporti con il pubblico:

1. scansiona il ricorso (o gli altri atti e documenti) e ne attesta la conformità all'originale. L'asseverazione da parte dell'impiegato è inserita in calce all'atto e firmata digitalmente;
2. introduce il ricorso da depositare utilizzando la funzione "crea fascicolo" e inserisce tutti i dati della parte e gli atti e documenti in formato digitale.

Coloro che si difendono in proprio possono rivolgersi all'Ufficio anche per il deposito, in formato cartaceo, di atti successivi.

Ricorrente possessore di PEC e di firma digitale

L'Ufficio ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico può offrire ausilio anche a coloro che, pur avendo la Pec e la firma digitale, incontrano difficoltà nella compilazione del "Modulo deposito Ricorso" o del "Modulo deposito atti". In questo caso, l'interessato, per depositare in proprio un ricorso, deve innanzitutto essere registrato nell'anagrafica "Cittadini/persone fisiche" accessibile dal Portale del personale dell'Ufficio ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico. L'accredito avviene previa identificazione del soggetto inserendo il nome e cognome, il codice fiscale e l'indirizzo Pec. Una volta effettuato l'accredito il soggetto accreditato riceverà al proprio indirizzo Pec le credenziali per accedere al Portale dell'avvocato e visualizzare il fascicolo digitale relativo al proprio ricorso. Il ricorso così incardinato proseguirà a tutti gli effetti come un normale ricorso PAT e il ricorrente riceverà tutte le comunicazioni al suo indirizzo Pec.

Notificazione del ricorso nelle ipotesi di autopatrocinio

Nelle ipotesi in cui è possibile alla parte difendersi personalmente (cd. autopatrocinio), la notificazione del ricorso (e degli altri atti processuali per i quali è necessaria la notifica), avviene tramite ufficiale giudiziario, su richiesta della parte, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., a cui l'art. 39, co. 2, c.p.a. rinvia per quanto concerne le notificazioni degli atti del processo amministrativo.

Non è infatti ammessa la notifica a mezzo PEC del ricorrente, che pur legittimato a proporre personalmente il ricorso stesso, non rientra tuttavia tra i soggetti titolari della facoltà di notificare in proprio atti giudiziari a mezzo PEC (l'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 attribuisce tale facoltà agli avvocati), come precisato nella parte quarta, al paragrafo 1 (LA NOTIFICA E IL DEPOSITO DEL RICORSO).

1. NOTIFICA E DEPOSITO DEL RICORSO

Notifica

Il ricorso deve essere prima notificato, ove possibile in via telematica, alle controparti e poi depositato telematicamente presso il TRGA (ad esclusione dei ricorsi che impugnano le consultazioni elettorali – art. 130 c.p.a. – e dei ricorsi per decreto ingiuntivo – art. 118 c.p.a.), seguendo le indicazioni e la tempistica dettata dal codice (artt. 40 – 45 c.p.a.).

In caso di giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 48 c.p.a.), successivamente al deposito presso la segreteria dell'atto di costituzione in giudizio, il ricorrente dovrà darne avviso mediante notificazioni alle altre parti.

La notifica in via telematica è possibile alle parti che hanno comunicato un indirizzo PEC ai pubblici elenchi (es. Registro Indirizzi Elettronici – ReGindE, Registro delle PP.AA., Registro Imprese e Professioni – INI-PEC, Indice PA – IPA). La disciplina delle notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati è contenuta nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 (*Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico*).

Il ricorso notificato a mezzo di ufficiale giudiziario e/o a mezzo posta deve essere depositato telematicamente, allegando al modulo la copia asseverata e firmata digitalmente del ricorso cartaceo.

Per le notifiche effettuate in proprio a mezzo del servizio postale (ex art. 10 legge 53/1994) sono dovuti i seguenti diritti:

- € 2,58 fino a due destinatari;
- € 7,74 da tre a sei destinatari;
- € 12,39 per più di sei destinatari.

La previsione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (*Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*), che consente la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 ovvero, a mezzo di posta elettronica certificate (PEC) si riferisce alle sole notificazioni effettuate da avvocati e da procuratori legali, muniti di procura alle liti e di autorizzazione del Consiglio dell'ordine.

Pertanto, nelle ipotesi in cui è possibile alla parte difendersi personalmente (cd. autopatrocinio), la notificazione del ricorso (e degli altri atti processuali per i quali è la notifica è necessaria), avviene tramite ufficiale giudiziario, su richiesta della parte, ai sensi

dell'art. 137 c.p.c., a cui l'art. 39, co. 2, c.p.a. rinvia per quanto concerne le notificazioni degli atti del processo amministrativo.

Deposito

Il ricorso, gli eventuali documenti allegati e ogni successivo atto o documento processuale (memorie, motivi aggiunti, istanze di fissazione udienza, istanze di prelievo, ecc.), vanno depositati esclusivamente in via telematica.

L'unico deposito che ha valore legale è quello telematico.

Non è più previsto il deposito di copie cartacee c.d. di cortesia. L'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni in legge 25 giugno 2020, n. 70, infatti, ha abrogato il comma 4 dell'art. 7 del d.l. n. 168/2016, che stabiliva l'obbligatorietà, per tutti i ricorsi depositati con modalità telematiche, del deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.

Per le modalità di deposito telematico può essere consultata sul sito istituzionale, www.giustiziaamministrativa.it, la sezione "Processo amministrativo telematico" al cui interno è contenuta la normativa di riferimento, le istruzioni operative per la formazione degli atti e la modulistica occorrente.

2. MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE E COLLEGIALI

Il ricorrente, qualora ritenga di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario per ottenere la decisione sul ricorso, può chiedere l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria.

La domanda cautelare può essere proposta con il ricorso introduttivo del giudizio o con distinto atto notificato alle altre parti; in ogni caso, l'istanza di fissazione dell'udienza è condizione di procedibilità per le domande cautelari (artt. 55, comma 4, e 56, comma 1, c.p.a.). La tutela cautelare può essere richiesta e concessa anche prima della decisione collegiale sulla domanda cautelare, dal Presidente o da un magistrato da lui delegato, nelle ipotesi di estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio (art. 56 c.p.a.).

Il soggetto legittimato al ricorso, in caso di eccezionale gravità e urgenza tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, può proporre, ai sensi dell'articolo 61 c.p.a., istanza per l'adozione di tali misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.

L'istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio.

I ricorsi con richiesta di misure cautelari monocratiche sono sottoposti all'esame del Presidente o di un magistrato da lui delegato, che provvede con decreto.

La pubblicazione del decreto monocratico è comunicata a cura della segreteria alle parti costituite a mezzo PEC.

Per i ricorsi di cui all'articolo 119 c.p.a. i termini sono dimezzati (art. 119, comma 2, c.p.a.).

3. ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

Nei casi di urgenza, su apposita istanza della parte, il Presidente può abbreviare fino alla metà i termini per la fissazione delle camere di consiglio (art. 53 c.p.a.).

Conseguentemente sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese della relativa fase (cioè: costituzione, depositi memorie e documenti, ecc.).

4. FISSAZIONE DELLA CAMERA DI CONSIGLIO

Per procedere alla fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda di misura cautelare è necessario che sia stata depositata l'istanza di fissazione di udienza e vi sia la prova delle avvenute notifiche, fatte salve le ipotesi di fissazione di ufficio (art. 55, comma 4 e 5, c.p.a.).

I relativi fascicoli sono assegnati alla prima camera di consiglio utile successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento dell'ultima notificazione e al decimo giorno dal deposito del ricorso (art. 55, comma 5, c.p.a.).

La camera di consiglio per i giudizi di ottemperanza, nonché in materia di accesso a documenti amministrativi e di silenzio, è fissata d'ufficio alla prima udienza camerale utile, successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimato (art. 87, comma 3, c.p.a.).

Per il rito elettorale si rinvia agli articoli 129 e 130 c.p.a.

5. FISSAZIONE DELL'UDIENZA PUBBLICA

La segreteria comunica ai ricorrenti e alle parti costituite in giudizio la fissazione dell'udienza di merito, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata nel rito ordinario ovvero trenta giorni nel rito abbreviato (art. 119 c.p.a.) e nel rito appalti (art. 120 c.p.a.).

Detto termine è ridotto a quarantacinque giorni nel rito ordinario e a ventitré giorni nel rito abbreviato e nel rito appalti, su accordo delle parti, qualora l'udienza di merito sia fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare (art. 71 c.p.a.).

Gli avvisi della fissazione delle udienze pubbliche vengono trasmessi tramite PEC.

6. TERMINI PER IL DEPOSITO DI DOCUMENTI E MEMORIE

Udienze pubbliche: le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi. I termini sono dimezzati in materia di appalti ed elettorale.

Udienze camerali: le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. I termini sono dimezzati per i ricorsi in materia di appalti.

Riti speciali (silenzio, accesso, ottemperanza, ecc.): l'articolo 87, comma 3, c.p.a. prevede il dimezzamento di tutti i termini processuali tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

7. PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

La segreteria comunica tramite PEC ai ricorrenti e alle parti costituite in giudizio la pubblicazione di provvedimenti monocratici e collegiali.

Tali atti sono disponibili in SIGA e comunque sono a disposizione presso il Tribunale.

Nel sito della Giustizia amministrativa, è possibile accedere al motore di ricerca dei provvedimenti giurisdizionali dei TAR e del Consiglio di Stato e dei pareri emessi dalle sezioni consultive del Consiglio di Stato e del CGA della Regione siciliana, compresa la pendenza di eventuali appelli, dall'apposita sezione "[decisioni e pareri](#)".

8. ISTANZE PROCESSUALI E ALLA SEGRETERIA

1. Istanza di fissazione di udienza

La parte interessata alla fissazione dell'udienza di discussione è tenuta, ai sensi dell'articolo 71 c.p.a., a presentare apposita istanza.

L'istanza di fissazione di udienza deve essere presentata nel termine massimo di un anno dal deposito del ricorso, al fine di impedire la perenzione del ricorso, prevista dall'articolo 81 c.p.a. L'istanza di fissazione è inoltre condizione di procedibilità per le domande cautelari (artt. 55, comma 4, e 56, comma 1, c.p.a.).

2. Istanza di prelievo

L'articolo 71, comma 2, c.p.a. prevede che la parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.

3. Istanza di rilascio del "certificato di pendenza", di passaggio in giudicato e di altri certificati.

L'Ufficio accettazione ricorsi e relazioni con il pubblico è competente al rilascio di certificati di passaggio in giudicato di sentenze e certificati di mancata iscrizione a ruolo di ricorsi notificati (ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.) e, inoltre, a favore dei soli avvocati e per gli usi di legge, di attestati in ordine all'esistenza dei procedimenti da loro patrocinati presso il Tribunale (cd. certificati di pendenza).

I certificati richiesti dalle parti per esigenze processuali sono esenti da imposta di bollo. Si considerano tali i certificati antecedenti, necessari o funzionali al processo.

Viceversa, quelli richiesti da terzi estranei al giudizio o dalle parti per esigenze non processuali sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00, sull'istanza e sul certificato.

I certificati di pendenza dei ricorsi depositati sono rilasciati entro 3 giorni dalla richiesta dall'Ufficio ricevimento ricorsi e rapporti con il pubblico.

4. Istanza di rilascio copie

Per il rilascio di copie dei provvedimenti giurisdizionali pubblicati è possibile rivolgersi all'Ufficio ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico.

Le copie, rilasciabili con o senza urgenza, possono essere:

- copie senza certificazione di conformità, o semplici;
- copie con certificazione di conformità, o autentiche.

Il rilascio delle copie avviene:

- entro 2 giorni dalla richiesta per le copie "urgenti";
- entro 7 giorni dalla richiesta per le copie "non urgenti" .

La richiesta deve essere depositata telematicamente utilizzando l'apposito Modulo Deposito Richieste di segreteria, scaricabile dal sito www.giustizia-amministrativa.it, nella già richiamata sezione dedicata alla "Documentazione operativa e modulistica".

Per il rilascio di copie è previsto il pagamento di diritti, nella misura indicata nella parte ottava "TABELLE (CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI COPIA)". Il pagamento avviene mediante marche da bollo, che si acquistano presso le tabaccherie autorizzate alla vendita di generi di monopolio. Non è possibile acquistare marche da bollo presso l'URP.

Il diritto di copia semplice non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi (art. 269, comma 1 bis, del D.P.R. n. 115/2002).

Del pari, il pagamento del diritto è sempre dovuto quando il rilascio di copie, semplici o autentiche, è richiesto direttamente agli uffici giudiziari, anche laddove l'istanza provenga da soggetto abilitato ad accedere al fascicolo informatico e ad attestare la conformità di quanto ivi contenuto (come, ad es., il difensore di una delle parti). Per le istanze presentate direttamente da terzi presso gli Uffici è dovuta l'imposta di bollo nella misura di € 16,00, da corrispondere sia per la domanda, sia per il rilascio della copia.

Si riportano nella parte ottava "TABELLE (CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI COPIA)" le tabelle attualmente in vigore relative al diritto di copia, con la precisazione che questo assorbe anche il costo materiale di riproduzione delle copie richieste. Sono esenti dal pagamento del diritto di copia le controversie in materia di pubblico impiego ed elettorale. Nelle materie per le quali opera l'esenzione, il

rilascio delle copie è soggetto al pagamento del solo costo materiale di riproduzione, attualmente determinato in € 0,20 a pagina.

Le richieste di copia degli atti del fascicolo riguardante il processo amministrativo da utilizzare nei giudizi per l'equa riparazione conseguente alla violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, sono assoggettate al regime ordinario della onerosità, in quanto la norma di esenzione, prevista dall'articolo 10 del d.lgs. n. 115 del 2002, per tale forma di controversie, riguarda esclusivamente il contributo unificato. Analoga conclusione vale in ordine alla richiesta di copia di atti da far valere nei predetti giudizi conseguenti a processi in materia di pubblico impiego o elettorale, atteso che l'esenzione, espressamente prevista per tali forme di contenzioso, non si estende al successivo processo riparatorio, che è indipendente ed autonomo rispetto a quello esente che lo ha preceduto.

Il diritto di copia autentica non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai difensori delle parti e da questi munita dell'attestazione di conformità prevista dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (art. 136, comma 2 ter, c.p.a.). La riforma del processo civile (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, cd. Riforma Cartabia) ha abrogato l'articolo 476 c.p.c. e modificato l'articolo 475 c.p.c., prevedendo l'abolizione della formula esecutiva: pertanto, dal 1 marzo 2023 l'Ufficio ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico di questo tribunale non rilascia più la formula esecutiva sui provvedimenti giurisdizionali e per agire esecutivamente è sufficiente l'attestazione di conformità della copia all'originale estratta direttamente dal difensore.

5. Istanza per il superamento dei limiti dimensionali del ricorso e atti difensivi

Ai sensi dell'articolo 13-ter delle [Norme di attuazione del c.p.a.](#), parti sono tenute a redigere il ricorso e gli altri atti difensivi, secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Il giudice è tenuto ad esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei limiti così individuati e l'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione. Detto limite, variabile a seconda delle tipologie di rito (ordinario, abbreviato, accesso, silenzio, ecc.) e della fase del giudizio (atto introduttivo del giudizio, fase cautelare, motivi aggiunti, ecc.), è stato individuato con il d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167, che ha disciplinato anche i criteri di redazione degli atti processuali di parte, successivamente modificato con d.P.C.S. 16 ottobre 2017, n. 127.

In presenza dei presupposti di cui all'articolo 5 del d.P.C.S. n. 167 del 2016, il ricorrente, principale o incidentale, che intende superare i limiti dimensionali previsti formula, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.C.S. n. 167 del 2016 (come modificato dal d.P.C.S. n. 127 del 2017), istanza motivata, allegando, ove possibile, lo schema di ricorso, sulla quale, entro tre giorni, si pronuncia con decreto il Presidente (o il magistrato delegato). In caso di mancanza o di tardività della

pronuncia l'istanza si intende accolta, purché nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1.

9. MODIFICHE AL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

La legge n. 113 del 2021 di conversione del decreto-legge n. 80 del 2021 – recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia – apporta alcune significative modifiche al codice del processo amministrativo (Capo II *“Misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa”*). Più recentemente, il decreto legge n. 68 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, ha introdotto un rito accelerato per i giudizi riguardanti interventi finalizzati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR. Infine, il D.lgs n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) ha innovato l'art. 120 del c.p.a.

1. *Il nuovo rito accelerato dell'art. 72-bis c.p.a. per i ricorsi suscettibili di immediata definizione.*

La legge n. 113 del 2021 ha introdotto nel c.p.a. il nuovo articolo 72-bis, intitolato *“Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione”*, che disciplina l'esito, accolto dal Presidente mediante la fissazione dell'udienza camerale, delle segnalazioni da parte dell'Ufficio del Processo relative a ricorsi che, in base agli atti del fascicolo processuale, risultano manifestamente irricevibili, inammissibili o improcedibili, ossia definibili con sentenza in rito (art. 35 c.p.a.), oppure risultano definibili con sentenza di merito (art. 34 c.p.a.), nelle ipotesi di consolidata giurisprudenza dell'Ufficio giudiziario o del Giudice d'appello formatasi sulla domanda proposta dalla parte ricorrente. La definizione del giudizio avviene con rito camerale e l'udienza camerale è fissata con la medesima tempistica propria degli incidenti cautelari di cui all'articolo 55 c.p.a., anche in assenza di domanda di sospensiva. Se la causa non viene immediatamente introitata per la decisione, il rinvio della stessa alla camera di consiglio immediatamente successiva è da considerarsi *“eccezionale”*. A questo punto, si possono configurare due ipotesi:

- 1) se la questione è di rito, nei casi di particolare complessità, il Collegio, con ordinanza, assegna alle parti un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie e decide la causa alla scadenza di tale termine in altra camera di consiglio;
- 2) se la questione è di merito e risulta particolarmente complessa, il Collegio, con ordinanza, fissa la data dell'udienza pubblica, con il rispetto dei termini a difesa, ovvero dei termini dimidiati nei casi al riguardo previsti.

In tutti i casi il ricorso è definito con sentenza semplificata.

2. *Abolizione dell'istituto della cancellazione della causa dal ruolo*

Il nuovo comma 1-*bis*, dell'articolo 73 c.p.a. abolisce l'istituto della cancellazione della causa da ruolo, mutuato dal diritto processuale civile e diretta espressione del principio dell'impulso del processo su istanza di parte che contraddistingue anche il processo amministrativo. Il legislatore ha inteso eliminare tale istituto dal processo amministrativo, in quanto una causa che riemerge su istanza di parte dopo la cancellazione dal ruolo concorre comunque alla formazione dell'arretrato dell'Ufficio, poiché la necessità di fissare per essa una nuova udienza preclude ad altre cause la possibilità di essere chiamate in decisione.

3. *La nuova disciplina del rinvio della trattazione della causa.*

Con il nuovo comma 1-*bis*, dell'articolo 73 c.p.a. la trattazione della causa può essere rinviata a data fissa, solo per casi eccezionali, che devono essere riportati nel verbale di udienza. Qualora il rinvio sia disposto fuori udienza (nell'ipotesi di concorde richiesta di tutte le parti), si provvede mediante decreto presidenziale motivato.

4. *La nuova disciplina dell'interruzione del processo.*

L'articolo 79, comma 2, c.p.a. rinvia per la disciplina dell'istituto dell'interruzione del processo alle norme del codice di procedura civile, che al riguardo contemplano le ipotesi di morte o di perdita della capacità processuale della parte (artt. 299 e 300 c.p.c.) e di morte o di impedimento del suo procuratore (art. 300 c.p.c.). Per effetto della novella, la prassi di dichiarare il relativo evento in udienza o in camera di consiglio, mediante ordinanza collegiale, è ora sostituita dall'adozione di un decreto presidenziale. Tale decreto, secondo la formulazione letterale della nuova disposizione, deve essere adottato "immediatamente" dopo l'acquisizione dell'atto che documenta l'evento interruttivo e deve essere comunicato dalla Segreteria (altrettanto immediatamente) alle parti costituite.

Se l'atto da cui consegue l'evento interruttivo è stato depositato digitalmente nell'imminenza dell'udienza, nulla preclude che sia lo stesso Collegio a provvedere al riguardo con propria ordinanza, purché ciò avvenga comunque "immediatamente".

5. *Istruttorie presidenziali nei casi di sospensione e di interruzione del processo.*

L'articolo 80 c.p.a. disciplina, rispettivamente, la prosecuzione e la riassunzione del processo sospeso o interrotto. La legge di conversione n. 113 del 2021 ha aggiunto un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 80, ai sensi del quale "*in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni*".

6. *Udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato*

Tra le novelle al codice va annoverata anche l'introduzione del comma 4-*bis* all'articolo 87 c.p.a. che, per lo smaltimento dell'arretrato, prevede la possibilità di svolgere da remoto le udienze straordinarie dedicate.

7. *Disciplina delle udienze da remoto*

Infine, la legge di conversione n. 113 del 2021 ha modificato anche l'Allegato 2 al c.p.a., recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, introducendo l'articolo 13-*quater* contenente la disciplina generale della trattazione delle udienze da remoto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 87, comma 4 *bis*, c.p.a (udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato).

8. *Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR*

L'articolo 12-*bis* del decreto legge n. 68 del 2022 ha inteso imprimere un'accelerazione ai giudizi amministrativi riferibili, in qualsiasi modo, ai finanziamenti del PNRR, introducendo una nuova ipotesi di rito accelerato. Il comma 1, dell'articolo 12-*bis*, del decreto legge n. 68 del 2022, in particolare, dispone che il giudice, ove accolga la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente, fissi altresì la data per la discussione di merito alla prima udienza pubblica successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dal deposito dell'ordinanza. Pertanto, la celere fissazione dell'udienza di merito trova applicazione solo nel caso in cui sia stata accolta l'istanza per la concessione di misure cautelari e non nei diversi casi in cui questa non sia stata formulata ovvero sia stata respinta. La fissazione dell'udienza di merito negli stretti termini di cui sopra trova altresì applicazione nel caso in cui la statuizione cautelare di segno negativo, adottata dal giudice di prime cura sia oggetto di successiva riforma in sede di appello, nel qual caso, però, l'anzidetto termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del TRGA.

9. *Nuovo art. 120 c.p.a.*

L'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs n. 36 del 2023) ha riscritto l'art. 120 c.p.a., recante "Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)", con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023. Tra le modifiche di carattere squisitamente processuali utili ai fini di questa Carta, si segnalano quelle relative al primo capoverso del comma 1 (*"In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è **indicato il codice identificativo di gara (CIG)**; nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo 86, comma 1"*), e al comma 7 (*"I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, **senza pagamento del contributo unificato**"*).

PARTE QUINTA – IL CONTRIBUTO UNIFICATO

1. PROFILI GENERALI

Dal 1° marzo 2002 la tassazione per le spese degli atti giudiziari si basa sul "contributo unificato di iscrizione a ruolo" che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi, semplificando la tassazione degli atti giudiziari (art. 9 e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Il contributo unificato è l'imposta da versare all'atto del deposito del ricorso principale, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti che contengono domande nuove.

L'articolo 13, comma 6-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002 definisce la misura del contributo unificato dovuto nel processo amministrativo.

L'onere definitivo relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. La soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

L'importo del contributo varia in relazione alla materia e alla tipologia del ricorso proposto.

Gli importi relativi al contributo unificato nel processo amministrativo sono riportati nella parte ottava "TABELLE (CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI COPIA).

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017, n. 167 (in G.U. n. 167 del 19 luglio 2017) sono state individuate modalità esclusivamente telematiche di versamento del contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo, per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione siciliana.

In tal modo, rendendo esclusivamente telematici anche gli adempimenti fiscali, si completa per tutti gli aspetti il processo amministrativo telematico.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto e a partire dal 1 novembre 2017, il contributo unificato dovrà essere versato tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista, con un apposito modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (c.d. F24 ELIDE), presentato esclusivamente con le modalità telematiche rese disponibili dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari, utilizzando gli specifici codici tributo approvati con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 123/E del 12 ottobre 2017.

Per il pagamento mediante modulo F24 Elide i codici ufficio e tributi sono i seguenti:

CODICE UFFICIO DEL TRGA DI TRENTO: "8R1"; CODICE TRIBUTO:

- “GA01” denominato “Contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo”;
- “GA02” denominato “Contributo unificato per i ricorsi incidentali dinanzi al giudice amministrativo”;
- “GA03” denominato “Contributo unificato per i motivi aggiunti a ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo”;
- “GA04” denominato “Contributo unificato per i ricorsi straordinari al residente della Repubblica”;
- “GA05” denominato “Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana”;
- “GA0T” denominato “Contributo unificato a seguito di invito al pagamento da parte della Giustizia Amministrativa – Articolo 248 del d.P.R. n. 115/2002”;
- “GA0S” denominato “Contributo unificato Giustizia Amministrativa - SANZIONE - Articolo 16, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002”;
- “GA0Z” denominato “Contributo unificato Giustizia Amministrativa - INTERESSI - Articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002”.

Il pagamento del modello F24 può essere effettuato con le seguenti modalità:

1. attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline);
2. attraverso le procedure *home banking* del proprio istituto di credito.

Si evidenzia che solo le suddette modalità consentono il rilascio della quietanza recante il protocollo telematico, essenziale per consentire l’abbinamento del versamento al ricorso cui si riferisce.

Tuttavia, in caso di impossibilità di utilizzare le suddette modalità, si può effettuare il versamento anche

3. presso lo sportello di Poste Italiane o un istituto di credito.

Gli estremi del versamento e la ricevuta elettronica devono essere inseriti nella sezione “contributo unificato” del modulo di deposito ricorso o del modulo di deposito atto che vanno depositati con le modalità consuete.

La quietanza di pagamento viene rilasciata all’esito dell’operazione di pagamento, se questo viene eseguito attraverso il Portale dell’Agenzia delle Entrate.

Se invece il pagamento è eseguito da un intermediario (ad esempio, il servizio di *home banking*) la quietanza è resa disponibile dopo un certo numero di giorni, a seconda dell’intermediario. Per tutte le informazioni al riguardo si fa espresso rinvio alle istruzioni presenti sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Esito del pagamento

All’esito del pagamento viene rilasciata una quietanza di pagamento se questo viene eseguito attraverso il Portale dell’Agenzia delle entrate.

Se invece il pagamento è eseguito da un intermediario (ad esempio, un servizio di *home banking*), la quietanza è resa disponibile dopo un certo numero di giorni.

È indispensabile disporre della quietanza di pagamento per inserire i dati del versamento nel Modulo di Deposito.

3. OMESSO O PARZIALE PAGAMENTO

In caso di omesso o parziale pagamento del contributo dovuto, l'Ufficio ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico provvederà, ai sensi dell'articolo 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 a notificare via PEC nel domicilio eletto – nel termine (non perentorio) di 30 giorni - l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva in caso di mancato pagamento. L'invito è notificato, in caso di mancata elezione del domicilio o di mancata indicazione della PEC, con deposito in segreteria presso l'ufficio stesso (art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002).

Nell'invito è fissato il termine di un mese per l'adempimento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

4. DEFINIZIONE AGEVOLATA

Se il debitore non adempie nel suddetto termine di un mese, può, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale (60 giorni), definire la controversia in via agevolata, con il pagamento di una sanzione pari ad un terzo della somma dovuta (c.d. definizione agevolata).

5. DEDUZIONI DIFENSIVE, IMPUGNAZIONE E RIESAME

Entro il termine di 60 giorni, il debitore, che non intenda addivenire alla definizione agevolata, può produrre *deduzioni difensive* (cfr. art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997) all'Ufficio ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico.

In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione *impugnabile innanzi alla Commissione tributaria* competente per territorio.

Qualora il debitore proponga deduzioni difensive, non è ammessa l'impugnazione immediata dell'invito al pagamento e, se proposta, diviene improcedibile (art. 16, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997). Quando sono proposte deduzioni difensive, l'Ufficio ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico decide nel termine di decadenza di un anno, irrogando, se del caso, la sanzione con atto motivato.

Il contribuente, a seguito della notifica dell'invito a pagamento, può presentare *istanza di riesame in autotutela*, con la quale chiede l'annullamento o la modifica l'invito al pagamento notificatogli. In tale caso, trova applicazione il d.m. 11 febbraio 1997, n. 37 che disciplina la procedura per l'esercizio del potere di autotutela da

parte dell'Amministrazione finanziaria, come precisato con Circolare del Presidente di sezione del Consiglio di Stato della Giustizia Amministrativa prot. n. 47877 dd. 3 novembre 2022.

6. SANZIONI

In caso di omesso o parziale pagamento, l'Ufficio ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico procede all'iscrizione a ruolo con addebito degli interessi e applicazione della sanzione di cui all'articolo 71 del d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. art. 16, comma 1-*bis*, d.P.R. n. 115 del 2002) da parte dell'Ufficio ricevimento ricorsi e relazioni con il pubblico, la cui misura è commisurata alla durata dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:

- un terzo del minimo edittale (pari al 33% dell'importo dovuto e non versato), se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene entro il 60° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- 150% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il 61° e l'80° giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
- 200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente all'80° giorno.

7. RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ha diritto al rimborso chi abbia eseguito il versamento del contributo unificato indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta.

Il diritto al rimborso è soggetto a un termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento (art. 21, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).

Condizione imprescindibile per l'utile proposizione dell'istanza di rimborso è l'univoca identificabilità:

- dell'ufficio giudiziario competente;
- del contribuente;
- del giudizio (qualora, ovviamente, il ricorso sia stato incardinato).

Si precisa che, per i versamenti effettuati tramite modello F24, l'erronea indicazione del codice ufficio e/o del codice tributo non comporta diritto al rimborso.

In tali casi, gli errori possono essere rettificati mediante un'apposita comunicazione sia all'ufficio giudiziario competente, sia all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al versamento eseguito.

Si avverte che, in caso di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di un "versamento semplificato" (eseguito tramite ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati) del contributo unificato, non sarà possibile procedere al rimborso stante l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso.

Istanza di rimborso

L'istanza di rimborso è depositata telematicamente nel fascicolo processuale, attraverso l'invio di un modulo di deposito specifico, denominato Modulo Richiesta di Rimborso. Le istruzioni per la compilazione e il modulo si trovano sul Sito istituzionale nella sezione [documentazione operativa e modulistica](#).

Per il rimborso del contributo unificato, in tutti i casi in cui sia ammissibile (versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento; duplicazione di versamenti; procedimento giurisdizionale esente; versamento cui non hanno fatto seguito il deposito e la iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio), si osservano le istruzioni operative contenute nella circolare MEF 26 ottobre 2007, n. 33.

Il rimborso del contributo unificato può essere disposto solo a favore del soggetto che ha eseguito il versamento del tributo come risulta dalla comunicazione di versamento.

Il termine per l'adozione del provvedimento che decide sull'istanza di rimborso adeguatamente prodotta è di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il responsabile dei procedimenti inerenti l'omesso o il parziale pagamento del contributo unificato, dei sanzionatori e dei rimborsi è la dott.ssa Sara Zanol (Telefono: 0461/262828- int. 219; email: s.zanol@giustizia-amministrativa.it).

Il modello di istanza di rimborso del contributo unificato è disponibile nella parte nona MODULISTICA

1. PATROCINIO LEGALE

Nei procedimenti giurisdizionali innanzi al Tribunale amministrativo il cittadino necessita del patrocinio di un avvocato.

Informazioni e nominativi degli avvocati amministrativisti sono forniti dai Consigli degli Ordini di Trento e di Rovereto:

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento

Largo Pigarelli, n. 1 - 38122 Trento

tel.: 0461 237196

fax: 0461 238641

e-mail: segreteria@ordineavvocatitrento.it

info@ordineavvocatitrento.it

pec: consiglio@pectrentoavvocati.it

sito: www.ordineavvocatitrento.it

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rovereto

Palazzo di Giustizia - Corso Rosmini, n. 65 - Rovereto

tel.: 0464 437214

fax: 0464 450960

e-mail: info@ordineavvocatirovereto.it

pec: ord.rovereto@cert.legalmail.it

sito: www.ordineavvocatirovereto.it

Come già precisato nella parte terza, paragrafo 8 LA DIFESA PERSONALE DELLE PARTI (Autopatrocinio), il patrocinio legale non è necessario nei giudizi in materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

In questi casi il ricorrente può stare in giudizio e difendersi personalmente, sottoscrivendo anche il ricorso e tutti gli atti del procedimento.

Nei casi invece in cui sia necessario il patrocinio legale, i cittadini, gli stranieri, e gli apolidi meno abbienti, nonché gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività economica, possono richiedere di essere difesi a spese dello Stato qualora siano titolari di un reddito non superiore € **12.838,01**⁶, come previsto dal d.m. 23 luglio 2020

⁶ L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (in G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021). Nel caso di enti e associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività economica, il requisito del reddito si intende riferito all'ammontare delle entrate nel competente esercizio finanziario al lordo delle eventuali imposte. La richiesta va presentata, utilizzando il modulo allegato, alla Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria a spese dello Stato istituita presso il TRGA composta da due magistrati e da un avvocato indicato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento.

L'Ufficio accettazione ricorsi e relazioni con il pubblico è a disposizione per fornire tutte le indicazioni per la presentazione dell'istanza e la documentazione a corredo della stessa. In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il TRGA provvede, oltre ad inviare la documentazione attestante il reddito all'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza, anche agli ulteriori adempimenti necessari a liquidare gli onorari e le spese dei difensori.

2. ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO

L'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato contiene le seguenti indicazioni ed è corredata dai seguenti allegati:

- a) il processo cui si riferisce, se già pendente;
- b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) le enunciazioni in fatto ed in diritto, possibilmente documentate, utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione;
- d) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del richiedente, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile (per i redditi prodotti all'estero, da cittadini non appartenenti all'Unione Europea, certificazione rilasciata dall'autorità consolare che attesta la veridicità della dichiarazione relativa al reddito non prodotto in Italia ovvero, in caso di oggettiva impossibilità a produrre la documentazione richiesta, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativamente ai propri redditi prodotti all'estero);
- e) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione della domanda o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

L'istanza, corredata da tutta la documentazione, deve essere sottoscritta, a pena d'inammissibilità, dall'interessato. La sottoscrizione deve essere o

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

autenticata dal difensore, se prescelto, o presentata con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, mediante allegazione di copia di un documento di identità personale.

Presso il T.R.G.A. di Trento è istituita, ai sensi dell'articolo 14 delle [Norme di attuazione](#) del Codice del processo amministrativo, una Commissione interna composta da due magistrati (nominati con cadenza annuale dal Presidente del T.R.G.A.) e da un avvocato (indicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento).

La Commissione decide con decreto succintamente motivato. Alla parte richiedente è data comunicazione entro 10 giorni dalla emissione del provvedimento; detto termine non è perentorio e, quindi, la comunicazione conserva la propria efficacia anche se effettuata in un tempo più prolungato.

In caso di rigetto, l'interessato o il difensore possono presentare reclamo avverso il provvedimento di diniego del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 115 del 2002 (*Testo Unico per le spese di giustizia*).

Il *reclamo* va depositato sempre presso la Sezione dove è incardinato il ricorso e viene deciso dal Collegio competente a decidere il ricorso.

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è contenuta nel d.P.R. n. 115 del 2002 e precisamente negli articoli da 74 a 136 (titolo I, parte III), tenuto conto dei soli articoli applicabili al processo amministrativo.

Dal 1° settembre 2021 trova applicazione il decreto del Presidente del TRGA di Trento 17 agosto 2021, n. 17 recante "*Nuove disposizioni applicative in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per la liquidazione dei compensi spettanti ai difensori e ai consulenti*", pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa e trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Trento, all'Ordine degli Avvocati di Rovereto e alla Camera Amministrativa di Trento.

Il modulo per la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è disponibile nella parte nona MODULISTICA.

PARTE SETTIMA – LA REGISTRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

La **registrazione** presso l'Agenzia delle Entrate, territorialmente competente, è prevista per gli atti dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di denaro diverse dalle spese processuali (d.P.R. n. 131 del 1986).

I cancellieri e segretari provvedono a richiederla per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.

PARTE OTTAVA – TABELLE (CONTRIBUTO UNIFICATO e DIRITTI DI COPIA)

**TABELLA 1: IMPORTI CONTRIBUTO UNIFICATO
(articolo 13, comma 6 *bis*, d.P.R. n. 115 del 2002)**

CONTRIBUTO UNIFICATO	
TIPOLOGIA DI RICORSO O AZIONE	IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Ricorso ordinario	Euro 650,00
Ricorso per l' esecuzione/ottemperanza (art. 112 c.p.a), qualunque sia la sentenza o il provvedimento di cui è chiesta l'esecuzione.	Euro 300,00
Ricorso in materia di accesso ai documenti (art. 116 c.p.a.).	Euro 300,00
Ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione (art. 117 c.p.a.).	Euro 300,00
Ricorso in materia di cittadinanza , di residenza , di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato italiano.	Euro 300,00
Ricorso per il risarcimento del danno per equivalente	Euro 650,00
Ricorso per ingiunzione	Euro 650,00
Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione con contestuale istanza risarcitoria	Euro 650,00
Ricorsi con rito abbreviato abbreviato di cui al libro IV, titolo V, c.p.a. [ad eccezione dei ricorsi ex art. 119 comma 1, lett. a) e b), c.p.a.].	Euro 1.800,00
Ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lett. a) e b), c.p.a (Appalti pubblici e Autorità indipendenti): - valore della lite* pari o inferiore ad euro 200.000 (e controversie di valore indeterminato ed indeterminabile)	Euro 2.000,00
- valore della lite di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000;	Euro 4.000,00
- valore della lite superiore a euro 1.000.000;	Euro 6.000,00
- in mancanza della dichiarazione del valore della lite di cui all'art. 14, co. 3, <i>bis</i> d.lgs n. 115/2002.	Euro 6.000,00
NB! Con la riforma al codice appalti introdotta dal D.lgs 36/2023 nel modulo di deposito informatico del ricorso è presente il campo obbligatorio "inserimento nr. CIG" che identifica la procedura di appalto di riferimento ed il suo valore. Il CIG (codice identificazione gara) deve essere inserito nel campo posto a fianco di quello relativo alla spunta "valore dell'appalto".	

*NB! Nei ricorsi dell'art. 119, co. 1, lett. b), c.p.a. il valore della lite è determinato dall'importo posto a base d'asta, al netto dell'IVA, individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara. Nei ricorsi contro i provvedimenti dell'Autorità, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni comunque denominate, il valore è costituito dall'importo delle sanzioni medesime. I ricorsi per motivi aggiunti relativi alla medesima procedura di gara sono esenti dal pagamento contributo unificato. – art.120 Comma 7 c.p.a.	
Ricorsi in materia di pubblico impiego, ivi compresi i concorsi pubblici, per i soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi <u>superiore</u> ad euro 38.514,03, determinato come previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002. Ricorsi in materia di pubblico impiego, ivi compresi i concorsi pubblici, per i soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi <u>inferiore</u> ad euro 38.514,03, determinato come previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002. Ricorso per l'accesso, l'esecuzione della sentenza e avverso il silenzio relativo a controversie in materia di pubblico impiego, ivi compresi i concorsi pubblici, per i soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione <u>pari o superiore</u> a euro 38.514,03. Ricorso per l'accesso, l'esecuzione della sentenza ed avverso il silenzio relativo a controversie in materia di pubblico impiego, ivi compresi i concorsi pubblici, per i soggetti titolari di un reddito IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione <u>inferiore</u> a euro 38.514,03. NB! Nei ricorsi in materia di pubblico impiego, per la dimostrazione del livello reddituale la parte può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito per beneficiare dell'esenzione. Per l'ammissione al beneficio occorre tenere conto del reddito imponibile ai fini IRPEF relativo al nucleo familiare (redditi dei familiari conviventi – parere Agenzia delle Entrate n. 16 settembre 2013). In caso di ricorsi collettivi, la dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni reddituali richieste per usufruire dell'esenzione deve essere resa da tutti i ricorrenti.	Euro 325,00 Esente Euro 150,00 Esente
Ricorsi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (compresi quelli per l'ottemperanza, l'accesso e avverso il silenzio), nei casi in cui il ricorrente sia titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, <u>superiore</u> ad euro 38.514,03, determinato come previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002. Ricorsi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, (compresi quelli per l'ottemperanza, l'accesso e avverso il silenzio), nei casi in cui il	Euro 43,00 Esente

ricorrente sia titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, <u>inferiore</u> ad euro 38.514,03, determinato come previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002. Per la dimostrazione del livello reddituale la parte può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito per beneficiare dell'esenzione. Per l'ammissione al beneficio occorre tenere conto del reddito imponibile ai fini IRPEF relativo al nucleo familiare (redditi dei familiari conviventi – parere Agenzia delle Entrate n. 16 settembre 2013).	
Ricorso in materia di accesso alle informazioni ambientali di cui al d.lgs. n. 195 del 2009.	Esente
Ricorso in materia di accesso in corso di causa.	Esente
Ricorso in materia di ricongiungimento familiare e di permessi di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 d.Lgs 286/98.	Esente
Ricorso in materia di riparazione ex lege 89/01 (Legge Pinto).	Esente: per i giudizi intentati per l'esecuzione del decreto che liquida l'indennizzo. L'azione di ottemperanza proposta dall'avvocato antistatario, a favore del quale siano state liquidate le spese del giudizio di cognizione, non rientra nell'ambito applicativo dell'esenzione (Circolare del Segretario generale della Giustizia amministrativa 2 novembre 2020, n. 20901).
Ricorso in materia elettorale .	Esente
Ricorso per l'assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili ex lege 104/1992 (art. 17, comma 8-bis, dd. 12 settembre 2013, n. 104).	Esente
Istanza di correzione di errore materiale .	Esente
Trasposizione di ricorso straordinario .	Importo dovuto: va corrisposta la differenza tra quanto versato per il ricorso straordinario (Euro 650,00) e l'importo dovuto in relazione alla tipologia di giudizio azionato a seguito della trasposizione.
Riassunzione del giudizio	Importo dovuto: nell'ipotesi di riassunzione della causa dinanzi al giudice competente il contributo unificato è dovuto, ai sensi dell'art. 9 comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la finalità del contributo unificato è di supportare i costi di funzionamento del giudizio in ogni fase processuale ed in assenza di espressa esenzione.
Incidente di esecuzione nell'ambito del giudizio di ottemperanza.	Esente
Istanza di ricusazione	Esente
Azione di nullità in via autonoma.	Importo dovuto: l'importo è calcolato in relazione alla tipologia di contenzioso azionato.

Note: il reddito imponibile ai fini IRPEF è quello definito dall'art. 3 del T.U. delle imposte sui redditi, integrato dagli altri redditi indicati dall'articoli 76 del T.U. n. 115 del 2002, compresi quindi i redditi dei familiari conviventi nell'ipotesi di cui al comma 2 del medesimo art. 76.

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, ovvero ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso (art. 13, comma 6-*bis*, 1 d.P.R. n. 115 del 2002).

TABELLA 2: DIRITTO DI COPIA SEMPLICE (senza certificazione di conformità) (Allegato n. 6 all'articolo 267 d.P.R. n. 115 del 2002)

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato non urgente	Diritto di copia forfetizzato urgente
Da 1 a 4	€ 1,47	€ 4,41
da 5 a 10	€ 2,96	€ 8,88
da 11 a 20	€ 5,88	€ 17,64
da 21 a 50	€ 11,79	€ 35,37
da 51 a 100	€ 23,58	€ 70,74
più di 100	€ 23,58	€ 70,74
	+ 9,83 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine	+ 29,49 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine

TABELLA 3: DIRITTO DI COPIA AUTENTICA (con certificazione di conformità) (Allegato n. 7 all'articolo 268 d.P.R. n. 115 del 2002)

Numero pagine	Diritto di copia forfetizzato non urgente	Diritto di copia forfetizzato urgente
Da 1 a 4	€ 11,79	€ 35,37
da 5 a 10	€ 13,77	€ 41,31
da 11 a 20	€ 15,71	€ 47,13
da 21 a 50	€ 19,65	€ 58,95
da 51 a 100	€ 29,48	€ 88,44
più di 100	€ 29,48	€ 88,44
	+ 11,79 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine	+ 35,37 € ogni ulteriori 100 o frazione di 100 pagine

**TABELLA 4: DIRITTO DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO
CARTACEO** (Allegato n. 8 all'articolo 269 d.P.R. n. 115 del 2002)

Tabella b

Numero pagine	Copia semplice	Copia autentica
Da 1 a 4	€ 0,98	€ 7,86
da 5 a 10	€ 1,97	€ 9,18
da 11 a 20	€ 3,92	€ 10,47
da 21 a 50	€ 7,86	€ 13,10
da 51 a 100	€ 15,72	€ 19,65
Oltre le 100	€ 15,72 + € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 19,65 + € 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

NB Il diritto d'urgenza non è dovuto in caso di rilascio di copie su supporto diverso da quello cartaceo.

Sono esenti dal pagamento del diritto di copia le controversie:

- in materia di pubblico impiego;
- elettorali.

Nelle materie per le quali opera l'esenzione, il rilascio delle copie è soggetto al pagamento del solo costo materiale di riproduzione (euro 0,20 a pagina, intendendosi per tale ciascuna facciata del supporto cartaceo).

.

MODELLO: DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (decreto Presidente TRGA n. 17 del 17 agosto 2021)

Alla

COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

presso il

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL - SEDE DI TRENTO

via Calepina, 50

38122 TRENTO

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (1) (2)
(D.P.R. 30.5.2002, 11. 115, Parte III - D.Lgs. 2.7.2010, 11. 104, All. II, art. 14)

Il/La sottoscritto/a: _____

nato/a a: _____ prov.: _____ il: _____

codice fiscale: _____ residente (o sede) a: _____ c.a.p.: _____

via: _____ n.: _____

telefono: _____ cittadinanza: _____

formula istanza

per essere ammesso/a al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dinnanzi al TRGA di Trento:

- per promuovere un ricorso nei confronti di _____
- nella causa pendente sub n.r.g.: _____ intendendo promuovere o resistere in giudizio
- quale persona fisica
- quale legale rappresentante di: _____

A tal fine:

- allega copia dell'atto impugnato;
- espone sommariamente i seguenti fatti, al fine di dimostrare che le proprie ragioni risultano non manifestamente infondate: _____
- allega, in copia, i seguenti documenti *(in caso di giudizio pendente, copia del ricorso o dell'atto di costituzione)*: _____

Ai sensi dell'articolo 80 del d.P.R. n. 115 del 2002, il/la sottoscritto/a:

- a seguito dell'ammissione al beneficio, si impegna a nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- nomina, quale proprio difensore l'avv.: _____ del Foro di: _____, iscritto negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, presso il cui studio in _____ via: _____ n.: _____ elegge domicilio per le comunicazioni riguardanti la presente domanda.

Consapevole

- a) che, qualora dal controllo della presente dichiarazione emerga la non veridicità di quanto qui dichiarato, l'articolo 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- b) delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) delle sanzioni penali previste dall'articolo 125 del d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di dichiarazione attestante falsamente la sussistenza (o il mantenimento) delle condizioni di reddito stabilite per il conseguimento (o il mantenimento) del gratuito patrocinio;

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

dichiara

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, ossia di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p., 291-quater del d.P.R. 23.1.1973, n. 43, 73 (limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80), e 74, comma 1, del d.P.R. 9.10.1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- in quanto cittadino/a italiano/a, o di Stato appartenente all'Unione europea: di essere titolare di un **reddito imponibile complessivo** ai fini dell'imposta personale sul reddito, come risultante dall'ultima dichiarazione presentata e maggiorato secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, pari ad euro _____ **(3) (4)**;
- in quanto cittadino/a di Stato non appartenente all'Unione europea: di essere titolare di un **reddito prodotto in Italia imponibile complessivo**, ai fini dell'imposta personale sul reddito, come risultante dall'ultima dichiarazione presentata e maggiorato secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a euro _____ nonché di essere titolare di un **reddito complessivo non prodotto in Italia** pari a euro _____; si allega la certificazione dell'Autorità consolare che attesta la veridicità della presente dichiarazione relativa al reddito non prodotto in Italia ovvero, in caso di oggettiva impossibilità a produrre la documentazione richiesta, una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente ai propri redditi prodotti all'estero **(3) (4)**;
- di vivere da solo/a
- di convivere con i seguenti familiari e che il reddito annuo del nucleo familiare, compreso l'istante, è

pari a euro: _____

<i>generalità anagrafiche del familiare convivente (cognome e nome)</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>data di nascita</i>	<i>comune di nascita</i>	<i>reddito percepito nell'anno _____. (3) (4)</i>
cognome e nome				
cognome e nome				
cognome e nome				
cognome e nome				
reddito dell'istante				
TOTALE DEI REDDITI				

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare al Tribunale, fino a che il processo non sarà definito, ogni eventuale variazione del reddito che superi l'importo previsto dagli articoli 76 e 77 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Trento, _____

Firma (5)

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice dei dati personali), il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa affinché, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, provveda alla raccolta e al trattamento dei dati personali con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Trento, _____

Firma (5)

- si allega copia di un documento di identità personale (*oppure*)
- per autentica delle firme (timbro e firma dell'avvocato):

timbro e firma dell'avvocato (5)

NOTE

(1) L'istanza va redatta in carta semplice.

(2) L'istanza va presentata dal richiedente personalmente o dal difensore prescelto, oppure va inviata telematicamente.

(3) *Ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 77 del d.P.R. n. 115/2002, può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad un dato importo, che viene periodicamente adeguato con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli enti o associazioni si considera l'ammontare delle entrate nel competente esercizio finanziario al lordo delle eventuali imposte. Alla domanda presentata dagli enti o associazioni devono essere allegati:*

- a) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale della persona giuridica;*
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme dell'atto pubblico oppure della scrittura privata autenticata o registrata;*
- c) compatibilmente con la data della costituzione della persona giuridica, copia degli ultimi tre bilanci consuntivi approvati dall'assemblea dei soci.*

(4) *Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 il reddito imponibile ai fini IRPEF del richiedente e dei familiari conviventi è maggiorato dei redditi esenti per legge da tale imposta, ovvero di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, e sommato a quello del coniuge e di altri familiari conviventi.*

Redditi da dichiarare:

- il reddito imponibile IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata (compresi i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva);

- i redditi non inclusi nella dichiarazione, fra cui:

- a) pensioni e indennità di accompagnamento;*
- b) assegno di separazione o divorzio a favore del coniuge (escluso l'assegno di mantenimento dei figli percepito dal coniuge separato o divorziato);*
- c) interessi corrisposti da banche e Poste su conti correnti, BOT, CCT, BTP;*
- d) proventi derivanti da fondi di investimento;*
- e) proventi dalla vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni o non adibiti ad abitazione principale.*

NOTA BENE

Ai sensi dell'art. 79 del d.P.R. n. 115/2002, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea deve essere prodotta la certificazione dell'Autorità consolare che attesta la veridicità della dichiarazione con cui si indicano i redditi prodotti all'estero, o si dichiara la mancanza di redditi prodotti all'estero. In caso di oggettiva impossibilità a produrre la documentazione richiesta è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente ai propri redditi prodotti all'estero.

(5) *La sottoscrizione deve essere o autenticata dal difensore, se prescelto, o presentata con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, mediante allegazione di copia di un documento di identità personale.*

MODULO: DOMANDA DI RIMBORSO

ISTANZA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO

AL Tribunale Regionale Amministrativo di ¹ _____

Il sottoscritto

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA	PROV.	CODICE FISCALE

RESIDENTE in via	COMUNE	PROV.	CAP

DOMICILIATO ² in via	COMUNE	PROV.	CAP

Recapito telefonico	Indirizzo di posta elettronica

avendo versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro

in cifre	in lettere.	data versamento
€		

CHIEDE

il rimborso della somma indebitamente versata di euro

in cifre	in lettere
€	

☐ IN RELAZIONE ALLA CAUSA ISCRITTA AL REGISTRO GENERALE N. _____
PARTI _____ / _____
per i seguenti motivi³ _____

☐ IN RELAZIONE AD UNA CAUSA NON ISCRITTA A RUOLO
per i seguenti motivi ⁴ _____

¹ Indicare l'ufficio giudiziario cui è indirizzata l'istanza: Giudice di Pace, Tribunale Ordinario, Corte d'Appello, Corte di Cassazione, Tar, Consiglio di Stato.

² Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza.

³ Esporre le ragioni a fondamento della richiesta di rimborso.

⁴ Esporre le ragioni della mancata iscrizione a ruolo.

Il rimborso richiesto dovrà essere eseguito secondo le seguenti modalità:

☐

CON ACCREDITO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE (BANCOPOSTA)

Codice IBAN

Cod. paese	Check digit	CIN	ABI	CAB	N. CONTO CORRENTE

☐

CON VAGLIA CAMBIARIO DA INVIARSI ALL'INDIRIZZO DEL DOMICILIO/DELLA RESIDENZA⁵
DEL BENEFICIARIO.

DICHIARA

Di non aver presentato altre istanze relative al medesimo versamento.

ALLEGA

- ☐ Originale delle ricevute di versamento;
- ☐ Originale dell'atto giudiziario in forza del quale è stato fatto il versamento ⁶;
- ☐ Copia di documento personale di riconoscimento, in corso di validità;
- ☐ _____;
- ☐ _____;

In fede

Luogo e data _____ Firma _____⁷

⁵ Cancellare la voce che non interessa.

⁶ Solo nei casi di mancata iscrizione a ruolo della causa.

⁷ Da sottoscrivere in presenza del funzionario al quale si presenta l'istanza. In caso di presentazione da parte di soggetto diverso dal beneficiario o in caso di inoltro a mezzo servizio postale, l'istanza già sottoscritta deve essere corredata di copia di un documento personale di riconoscimento in corso di validità.

MODULO: DOMANDA RILASCIO COPIE

Urgente ☐

*Al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sede di Trento*

IL SOTTOSCRITTO _____

DOCUMENTO IDENTITA' TIPO _____ N. _____

DATA E LUOGO RILASCIO _____

IN QUALITA' DI ☐ DIFENSORE ☐ DELEGATO ☐ PARTE

C.F. AVVOCATO/PARTE _____

NEL GIUDIZIO N. _____ DEL

PEC/E-MAIL _____

chiede il rilascio di:

n. _____ copia/e semplice

n. _____ copia/e autentiche

n. _____ estratto con formula esecutiva

n. _____ integrale con formula esecutiva

Decisioni (sentenze)
n..... anno.....
n..... anno.....
n..... anno.....
n..... anno.....

Ordinanze
Cautelare n.anno.....
Cautelare n.anno.....
Collegiale n.anno.....
Collegiale n.anno.....

Dispositivi
n..... anno.....
n..... anno.....
n..... anno.....
n..... anno.....

Decreti
Cautelare n.anno.....
Cautelare n.anno.....
Collegiale n.anno.....
Collegiale n.anno.....

Documenti	
nrg.....	prot. n.....
nrg	prot. n
nrg	prot. n
nrg	prot. n

Verballi	
nrg.....	data udienza
nrg.....	data udienza
nrg.....	data udienza
nrg.....	data udienza

LE COPIE RICHIESTE SONO ESENTI SE RIGUARDANO CONTROVERSIE IN MATERIA DI:

☐ PUBBLICO IMPIEGO	Motivo della richiesta(*):
☐ ELETTORALE	
☐ ALTRO	(*) ad es.: integrazione del contraddittorio, proposizione di motivi aggiunti
Non rientrano nell'esenzione le copie richieste per azionare la legge n. 89/2001 (c.d. Pinto)	

☐ PRENOTAZIONE A DEBITO

Firma_____

Lì_____

SPAZIO PER APPOSIZIONE MARCHE
--

NB Le copie dovranno essere ritirate entro un mese dalla richiesta, in mancanza l'ufficio si attiverà per il recupero

MODULO: RICHIESTA VISIONE FASCICOLO

Al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sede di Trento

RICHIESTA VISIONE FASCICOLO

Il sottoscritto avv. _____

difensore di _____ nel ricorso iscritto al n. _____ / _____ R.G.

chiede di visionare il fascicolo.

Trento,

Eventuale delega

Il sottoscritto avv. _____ delega l'avv.a prendere visione del predetto fascicolo.

Avv. _____

MODULO: RICHIESTA DI

- Certificato di pendenza del ricorso
- Certificato di definizione del giudizio
- Altra tipologia di certificato

Al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sede di Trento

Il sottoscritto _____ in qualità di

in qualità di ☐ DIFENSORE

☐ DELEGATO

☐ PARTE

CHIEDE

Il rilascio di:

☐ certificato di pendenza _____

☐ certificato ai sensi dell'articolo 124 disp. att. c.p.c. _____

☐ altro _____

con riferimento a:

☐ sentenza n. _____ del _____

☐ decreto n. _____ del _____

☐ ordinanza n. _____ del _____

E DICHIARA

Sotto la propria responsabilità che la richiesta viene formulata:

☐ per le seguenti esigenze processuali _____

☐ per esigenza non processuali*.

Trento, _____

Il richiedente _____

Ritirato il _____

* Nell'ipotesi di richiesta di terzi estranei al giudizio o di una delle parti per esigenze non processuali allegare: una marca da bollo da euro 16,00 (imposta di bollo su istanza) e una marca da bollo euro 16,00 (imposta di bollo su certificato).

MODULO: RICHIESTA DI RITIRO FASCICOLO DI PARTE

Al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa sede di Trento

RICHIESTA RITIRO FASCICOLO

Il sottoscritto avv. _____
difensore/domiciliatario di _____
nel ricorso n. _____
promosso _____ da _____
contro _____

CHIEDE

il ritiro del fascicolo di parte.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che non è stato proposto appello avverso la sentenza n. _____
che ha definito il ricorso n. _____ e che la sentenza è passata in giudicato.

Trento, lì _____

Avv. _____

MODULO: RICHIESTA AGGIORNAMENTO DATI DIFENSORE

Al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sede di Trento

RICHIESTA AGGIORNAMENTO DATI DIFENSORE

(domicilio, PEC, fax, email)

Il sottoscritto avv. _____

con studio in Via / Piazza _____ n. _____

C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____ Cod. Fisc. _____

comunica che

dal _____ il suo studio è in Via / Piazza _____

n. _____ CAP _____ Città _____

Tel. _____ PEC _____

Fax _____ email _____

CHIEDE

*che tale aggiornamento venga effettuato per il ricorso n. _____ / _____ proposto da
c /*

e relativamente alla voce di:

☐ *avvocato difensore*

☐ *avvocato domiciliatario*

Trento, lì _____

Avv. _____

MODULO: SEGNALAZIONE O RECLAMO

***Al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sede di Trento***

MODULO DI RECLAMO *(si prega di compilare in stampatello)*

SEGNALAZIONE O RECLAMO PRESENTATO DA:

COGNOME _____ NOME _____

NATO/A _____ PROV. _____

IL _____ RESIDENTE A _____

PROV. _____ VIA _____ CAP _____

TELEFONO _____ FAX _____

Oggetto della segnalazione o del reclamo

Motivo della segnalazione o del reclamo

Proposte di miglioramento

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali verranno trattati e utilizzati esclusivamente al fine di dare risposta al presente reclamo e per fornire informazioni relative a eventi organizzati da questo Tribunale.

DATA

FIRMA

PARTE DECIMA – TABELLA RIEPILOGO TERMINI PROCESSUALI

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
10 anni	Art. 114. Ottemperanza	L'azione di ottemperanza si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza alla quale si riferisce.
5 anni	Art. 82 e art. 1 allegato 3 Norme transitorie Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali	Il ricorso è dichiarato perento decorsi cinque anni dalla data di deposito del ricorso in mancanza di nuova istanza di fissazione di udienza, entro centottanta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso della segreteria.
1 anno	Art. 30. Azione di condanna per risarcimento per inosservanza termine del procedimento.	Il termine di 120 giorni per proporre l'azione di condanna per il risarcimento dell'eventuale danno per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento, inizia a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
	Art. 31. Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità	L'azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
	Art. 71. Fissazione dell'udienza	La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.
	Art.81. Perenzione	Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura.
6 mesi	Art. 92. Termini per le impugnazioni	In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
	Art. 120. Procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture	Se sono omessi gli avvisi o le informazioni previste oppure se non sono conformi alle relative prescrizioni, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
180 giorni	Art. 82 e art. 1 allegato 3 Norme transitorie Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali	Il ricorso è dichiarato perento decorsi cinque anni dalla data di deposito del ricorso in mancanza di nuova istanza di fissazione di udienza, entro centottanta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso della segreteria.
	Art. 31. Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità	La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni.
120 giorni	Art. 30. Azione di condanna	La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
90 giorni	Art. 41. Notificazione del ricorso in Europa o all'estero	Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.
	Art. 78. Deposito della sentenza resa sulla querela di falso	Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Art. 80. Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto	In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione. Se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, non presenta istanza di fissazione, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.
	Art. 105 Rimessione al primo giudice	Quando il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado, le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza
60 giorni	Art. 16. Regime della competenza	Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 29. Azione di annullamento	L'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni . (Si veda anche l'articolo 41 relativo alla notificazione del ricorso).
Art. 42. Ricorso incidentale e domanda riconvenzionale	Il ricorso incidentale e la domanda riconvenzionale si propone nel termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale. Per i soggetti intervenuti il termine decorre dall'effettiva conoscenza della proposizione del ricorso principale.
Art. 46. Costituzione delle parti intime	Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intime possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
Art. 48. Giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario	Qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti. Le pronunce sull'istanza cautelare rese in sede straordinaria perdono efficacia alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla data di deposito dell'atto di costituzione in giudizio; il ricorrente può comunque riproporre l'istanza cautelare al tribunale amministrativo regionale.
Art. 61. Misure cautelari anteriori alla causa	Le misure concesse ammesse <i>ante causam</i> perdono in ogni caso effetto con il decorso di sessanta giorni dalla loro emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa.
Art. 62. Appello cautelare	Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Art. 71. Fissazione dell'udienza	Il decreto di fissazione dell'udienza è comunicato a cura dell'ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio.
Art. 85. Forma e rito per l'estinzione e per l'improcedibilità	Contro l'estinzione e l'improcedibilità pronunciata con decreto, le parti costituite possono proporre opposizione al collegio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Art. 92. Termini per le impugnazioni	Le impugnazioni delle sentenze(appello, revocazione, opposizione di terzo e ricorso per cassazione per motivi relativi alla giurisdizione) si propongono con ricorso e devono essere notificate entro il termine perentorio di sessanta giorni .
	Art. 96. Impugnazioni avverso la medesima sentenza	L'impugnazione incidentale contro la sentenza (artt. 333 e 334 c.p.c.) deve essere proposta entro sessanta giorni .
	Artt. 114 Procedimento (reclamo avverso atti del commissario <i>ad acta</i>)	Avverso gli atti del commissario <i>ad acta</i> le stesse parti possono proporre reclamo davanti al giudice dell'ottemperanza, che deve essere depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni .
	Art. 120 Disposizioni specifiche in materia di appalti	Il Collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119 c.p.a. ne può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal
	Art. 123 Sanzioni alternative	Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice amministrativo applica la sanzione alternativa pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo di aggiudicazione, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione; decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione

45 giorni	Art. 71. Fissazione dell'udienza	Il termine entro cui comunicare il decreto di fissazione dell'udienza (almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata) è ridotto a quarantacinque giorni , su accordo delle parti, se l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.
	Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)	Il giudizio in materia di appalti è definito con sentenza informata semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.
40 giorni	Art. 73. Udienza discussione di	Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.
30 giorni	Art. 11. Decisione sulle questioni giurisdizione di	Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
	Art. 15. Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo competenza di	Il giudice se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Il processo continua davanti al nuovo giudice dichiarato competente, se la causa è riassunta, nel termine perentorio di trenta giorni . La riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.
	Art. 16. Regime competenza della	Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
		La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
	Art. 18. Ricusazione	La decisione definitiva sull'istanza di ricusazione di magistrati è adottata, entro trenta giorni dalla sua proposizione, dal collegio previa sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito.
	Art. 41. Notificazione del ricorso e dei suoi destinatari	Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni , se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa.
	Art. 45. Deposito del ricorso e degli altri atti processuali	Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni , decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.
	Art. 50. Intervento volontario in causa	Il deposito dell'atto di intervento di una parte non citata nel giudizio è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza.
	Art. 60. Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare	Il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni , se la parte dichiara che intende proporre regolamento di competenza o di giurisdizione.
	Art. 62. Appello cautelare	Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Art. 71. Fissazione dell'udienza	Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.
	Art. 73. Udienza di discussione	Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.
	Art. 77. Querela di falso	Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso; la prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal giudice, per consentire alla parte di proporre la querela innanzi al tribunale ordinario competente. In difetto il presidente fissa l'udienza di discussione.
	Art. 94. Deposito delle impugnazioni	Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
	Art. 103. Riserva facoltativa di appello	Contro le sentenze non definitive è proponibile l'appello ovvero la riserva di appello, con atto notificato entro il termine per l'appello e depositato nei successivi trenta giorni presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale.
	Art. 116. Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi	Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni . Il giudice decide consentenza in forma semplificata; ordina l'esibizione e la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando le relative modalità.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Art. 117. Ricorsi avverso il silenzio	Il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni .
	Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie	Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare in un rito abbreviato, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.
	Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)	Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni . Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso incidentale è disciplinato dall'articolo 42.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
		Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito è rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.
	Art. 130. Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo	Contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti: a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti; b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
20 giorni	Art. 55. Misure cautelari collegiali	Sulla domanda cautelare il collegio si pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
	Art. 60. Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare	In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
	Art. 73. Udienza di discussione	Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche fino a venti giorni liberi.
	Art. 131. Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni	L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune.
15 giorni	Art. 61. Misure cautelari anteriori alla causa	Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Art. 130. Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo	In relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo, l'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione, che provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o bollettino ufficiale dell'ente interessato.
10 giorni	Art. 16. Regolamento di competenza	Sul regolamento di competenza, il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti.
	Art. 55. Misure cautelari collegiali	Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
	Art. 84. Rinuncia	La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
	Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)	Nei giudizi relativi a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a sei giorni liberi prima e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
	Art. 130. Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo	Il ricorso in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del decreto del Presidente del TAR di fissazione dell'udienza. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio. La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza, è pubblicato il dispositivo. In tal caso la sentenza è pubblicata entro i dieci giorni successivi.
7 giorni	Art. 119 Rito abbreviato comune a determinate materie.	Quando almeno una delle parti nell'udienza di discussione dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo, lo stesso è pubblicato, non oltre sette giorni dalla decisione della causa.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
5 giorni	Art. 56. Misure cautelari monocratiche	Se la parte si avvale della facoltà di notificazione a mezzo fax, le misure cautelari perdono efficacia se il ricorso non viene notificato per via ordinaria entro cinque giorni dalla richiesta delle misure cautelari provvisorie.
	Art. 61. Misure cautelari anteriori alla causa	Il provvedimento di accoglimento di misure cautelari <i>ante causam</i> è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni . Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza.
	Art. 68. Termini e modalità dell'istruttoria	Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni.
	Art. 89. Pubblicazione e comunicazione della sentenza	Il segretario del TAR dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.
	Art. 123. Sanzioni alternative	Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare alternativamente o cumulativamente: a) [...]. La sentenza che applica le sanzioni è comunicata, a cura della segreteria, al Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla pubblicazione.
	Art. 132. Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo	Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
3 giorni	Art. 18 Ricusazione	La ricusazione si propone almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al presidente, se sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza.
	Art. 129 Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni	I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il
2 giorni	Art. 55. Misure cautelari collegiali	Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
	Art. 120. Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)	Il TAR deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall'udienza.

	Art. 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali	Il ricorso di appello avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza: a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; b) depositato in copia presso il TAR che ha emesso la sentenza di primo grado; c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato.
1 giorno	Art. 130 Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo.	La sentenza è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa.

TERMINI PROCESSUALI		
Termine	Cod.proc.amm.	Contenuto
1 giorno	Art. 130. Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo	La sentenza in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo è pubblicata entro il giorno successivo alla decisione della causa.